ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN «ALBO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE»

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Albo di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett h) del d.lgs. 36/2023, incarichi di «servizi legali» nell'interesse dell'Amministrazione.
- 2. In prima applicazione il termine di presentazione delle domande viene fissato in 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico all'Albo pretorio, nella sez. «Amministrazione trasparente» e nel sito istituzionale.

Art. 2 – Requisiti

- 1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti dello studio associato o società, in possesso dei seguenti requisiti:
- a. abilitazione al patrocinio legale;
- **b.** possesso di cittadinanza italiana o equiparata da norme di legge («Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali», ex art. 1 «Qualifica professionale», legge 9 febbraio 1982, n. 31, «Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee»);
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. comprovata esperienza professionale;
- **e.** possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinque*centocinquantamila*);
- **f.** insussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
- g. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- **h.** assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi (dirigenti e/o posizioni organizzative e/o dipendenti dell'Amministrazione);
- i. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, anche pendenti;
- **j.** assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato e/o al Codice Deontologico Forense o in relazione a cause di incompatibilità/inconferibilità, di cui al d.lgs. 39/2013;
- **k.** non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Amministrazione, ovvero con dichiarazione di rinuncia in caso di affidamento di servizio o di cui l'Amministrazione abbia dichiarato la decadenza, risoluzione, recesso;
- **l.** non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la disciplina normativa vigente nella sede/stato del professionista;
- m. essere in regola con i crediti formativi riconosciuti dalla professione, con i versamenti contributivi:
- **n.** assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.
- 3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare la sez. o le sez., per un massimo di 2, dell'Albo in cui intende essere iscritto:
- Sezione A: contenzioso amministrativo presso le Magistrature Amministrative, T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche, Corte Costituzionale.
- Sezione B: contenzioso civile/commerciale presso le Magistrature Civili, Giudice di Pace,
 Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile.
- Sezione C: contenzioso lavoristico e del pubblico impiego, Tribunale, Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.
- Sezione D: contenzioso penale, Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello, Cassazione Penale.
- Sezione E: contenzioso tributario,
 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento,
 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Campania (Napoli),
 Cassazione.
- Sezione F: ricorso a altre Magistrature.
- 4. Gli studi associati o società di professionisti potranno iscriversi a tutte le sezioni, mentre il singolo professionista potrà iscriversi solo a 2 sezioni.
- 5. Il regolamento per l'istituzione dell'Albo è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Benevento.

Art. 3 – Presentazione delle domande

- 1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo lo schema del modello allegato, firmate digitalmente ed inviate mediante posta elettronica certificata (*pec*) al seguente indirizzo protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it, munito di documento di riconoscimento in corso di validità.
- 2. La domanda deve contenere:
- a. dati anagrafici, comprensivi di C.F., P.IVA, recapito tel./cell., indirizzo pec.;
- b. *curriculum vitae* e professionale con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;
- c. dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

- 1. Essendo un Albo aperto, l'Amministrazione (il responsabile del settore legale) provvederà ad approvare l'Albo, contenente un elenco di avvocati in ordine alfabetico di tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti, con possibilità di iscrizione da parte degli interessati in qualsiasi momento.
- 2. È consentito l'accesso all'Albo a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della disciplina in materia di accesso e al ricorrere dei relativi presupposti.
- 3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Albo. Essendo un Albo aperto il Dirigente del Settore 1 procede all'aggiornamento dell'elenco mediante la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico o su semplice richiesta del singolo professionista.
- 4. il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e Controlli può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale presso l'Amministrazione, ovvero per l'iscrizione all'albo;
- b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'albo, accertata a seguito

dell'iscrizione;

- c. non aver svolto con puntualità e/o diligenza gli incarichi affidati e/o qualora il professionista si sia reso responsabile di ritardi e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico;
- d. aver promosso giudizi o essere parte avverso l'Amministrazione e/o aver assunto incarichi in conflitto con gli interessi, in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità;
- e. aver formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
- f. mancata accettazione per più di 3 richieste nell'arco di un anno.

Art. 5 – Modalità di conferimento dell'incarico

- 1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
- 2. L'Amministrazione si riserva il diritto di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:
- a. livelli di complessità della controversia;
- b. specializzazioni ed esperienze, anche in relazione ai risultati ottenuti in controversie similari;
- c. foro di competenza della causa da affidare;
- d. rotazione degli affidamenti;
- e. assenza di cause ostative, conflitti di interessi, incompatibilità o inconferibilità;
- f. casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto (in questo caso, l'affidamento può essere diretto);
- g. di avere svolto precedenti incarichi legali con esito favorevole per Pubbliche Amministrazioni (in questo caso, l'affidamento può essere diretto);
- 3. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno n. tre professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
- 4. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico, ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.
- 5. Ciascun professionista consultato fornisce all'Amministrazione un dettagliato preventivo di spesa entro n. 3 (tre) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, l'Amministrazione procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti e valutate le circostanze, la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
- 6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse e/o inconferibilità, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
- 7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, in presenza di procedimenti d'urgenza e/o con sospensiva, per controversie di valore inferiore ad € 5.000,00, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
- 8. Il legale incaricato potrà dar corso alla sua prestazione dopo aver sottoscritto apposito contratto, o scambio di corrispondenza, nel quale sono stabiliti le condizioni negoziali e gli obblighi a carico del professionista.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di iscrizione o comunque acquisiti a tal fine dall'Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'Albo. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (*ex* artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e Controlli p.t..

Art. 7 – Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

- 1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'Albo è il Dott......
- 2. Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica certificata esplicitando in oggetto la dicitura «AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI SERVIZI LEGALI ESTERNI» al seguente indirizzo pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it
- 3. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il Dirigente ... (firmato digitalmente)

